



20 LUG 2023

STATUTO

ARTICOLO I

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "**Associazione per l'Educazione al Volo**", Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore e della L.R. 34/02 al fine di conseguire gli scopi di seguito elencati.

ARTICOLO II

L'Associazione è un soggetto giuridico senza scopo di lucro e ha una durata illimitata nel tempo.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea: detto Statuto è reso parte integrante del presente atto come Allegato 1.

ARTICOLO III

La sede dell'Associazione è in Biella. L'ambito territoriale nel quale si andranno a realizzare le attività è l'intero territorio dello Stato italiano, quello di tutti gli altri Paesi aderenti all' EASA (European union Aviation Safety Agency), tanto in riferimento a quelli già membri (31 paesi, i 27 dell'UE più Svizzera, Norvegia, Islanda e Lussemburgo) quanto a quelli di eventuale prossima adesione.

ARTICOLO IV

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- educazione, come illustrato dal Manifesto fondativo "a cielo aperto" allegato al presente Statuto, e sue successive modificazioni commesse all'evoluzione delle normative EASA sul volo di piccoli droni rientranti nelle "Limited Open Category" (Reg. UE 947/2019)
- istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Inoltre l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- offrire un aiuto concreto a tutti quei soggetti che sono stati in qualche modo penalizzati dalla crisi economica e sociale, ovvero dall'impatto dell' evoluzione tecnologica sul mercato del lavoro e



intendano creare - per sé stessi o per la propria azienda - nuove basi per "ripartire" professionalmente.

L'associazione intende porsi come punto di riferimento anche per i soggetti economici, giovani appena usciti dalla scuola, disoccupati, appartenenti a categorie in difficoltà desiderosi di entrare o rientrare rapidamente nel mondo del lavoro.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione si propone in particolare di sostenere la crescita professionale dei soggetti interessati promuovendo eventi, corsi di formazione, progetti culturali e di informazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione è affiliata a un Ente Nazionale di Promozione Sociale.

Nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione intende mettere in atto le seguenti attività:

- organizzare eventi culturali, corsi di formazione, momenti di informazione, workshop e webinar orientati allo sviluppo delle competenze personali, al sostegno della libera professione e della riqualificazione lavorativa, a sviluppare e/o partecipare a progetti relativi alle applicazioni per SAPR in campo civile, di servizio e/o supporto agli Enti preposti per favorire la realizzazione degli scopi sociali;
- realizzare e diffondere ogni genere di prodotto editoriale necessario e utile alla diffusione e al raggiungimento degli scopi sociali;
- sottoscrivere contratti e convenzioni, raccogliere fondi, ottenere finanziamenti pubblici e privati, partecipare a bandi e progetti in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni, imprese e soggetti privati per la diffusione e la realizzazione degli scopi sociali;
- in generale, svolgere tutte le attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

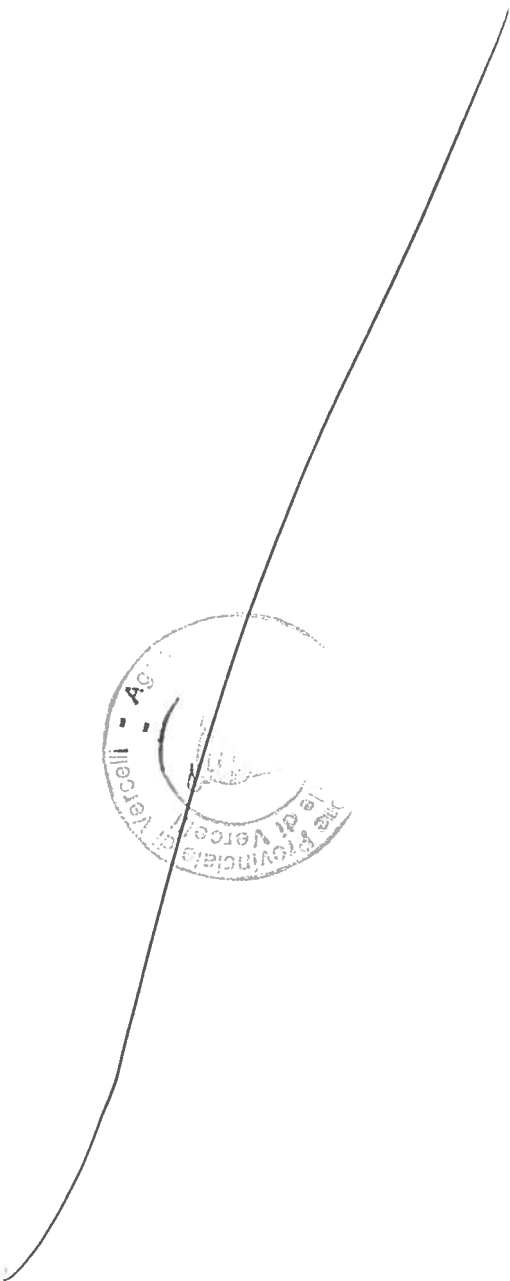
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

ARTICOLO V

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale di:

- volontari: soci e non che, in forma volontaria, libera e gratuita, prestano la loro opera per il conseguimento delle finalità dell'associazione;
- lavoratori: soci e non che, in caso di particolare necessità, prestino lavoro autonomo o dipendente, nei limiti previsti dalla normativa;
- sovventori: soci che contribuiscono al conseguimento delle finalità dell'associazione con sovvenzioni, donazioni o finanziamenti.





La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO VI

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti istituzionali pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, raduni, eventi, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

La quota sociale per l'anno 2023 è stabilita in euro 20 (venti) e avrà scadenza al 31 dicembre 2023.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

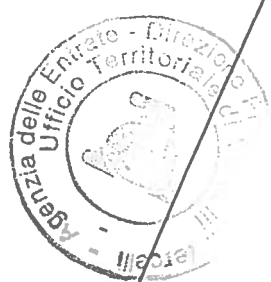
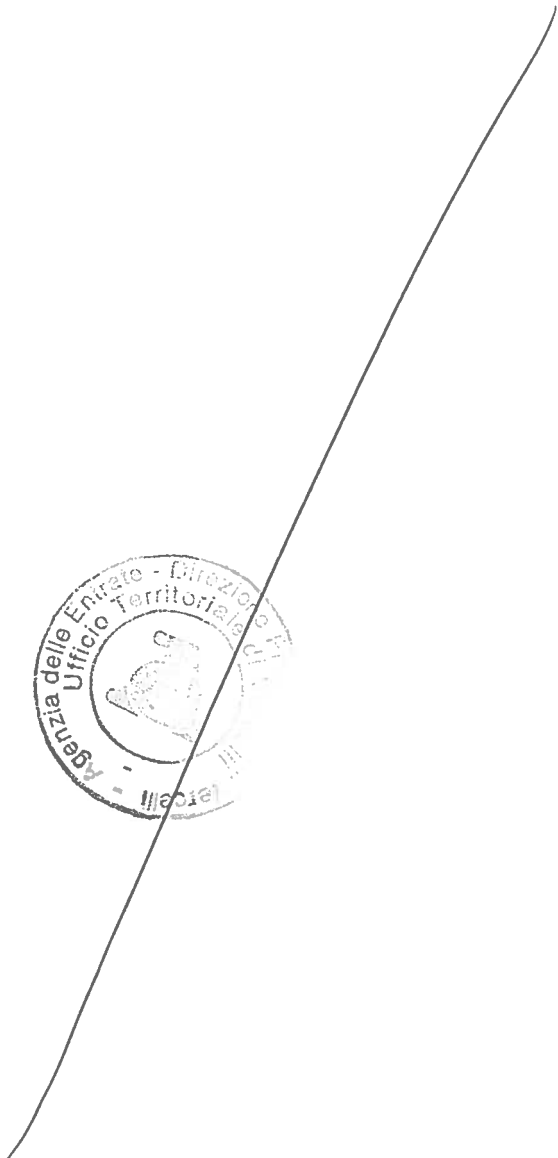
Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117/17.

ARTICOLO VII

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a osservare il presente Statuto.





Gli enti del terzo settore partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato e comunque in misura non superiore al 50% del totale dei soci.

ARTICOLO VIII

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.

Le domande di ammissione sono valutate dal Consiglio Direttivo e devono essere approvate dall'unanimità dei membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa per un anno.
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- per decisione unanime da parte dei soci fondatori.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

ARTICOLO IX

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;





- accedere alle cariche associative.
- prendere visione dei libri sociali, con possibilità di richiederne copia su autorizzazione dell'unanimità del Consiglio Direttivo;

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ARTICOLO X

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

ARTICOLO XI

Gli organismi di Governo dell'Associazione sono formati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO XII

L'Assemblea Generale è l'Organismo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Le sue decisioni, adottate secondo le modalità indicate in questo Statuto, sono vincolanti per tutti gli Associati, compresi quelli assenti o contrari al momento del voto.

ARTICOLO XIII

Le riunioni dell'Assemblea Generale saranno Ordinarie o Straordinarie. Le Ordinarie si svolgeranno una volta all'anno. Le Straordinarie si svolgeranno qualora le circostanze lo dovessero consigliare a giudizio del Presidente, qualora lo richieda il Consiglio Direttivo oppure ancora qualora venga richiesto per iscritto da un terzo degli associati che indichino nello specifico anche gli argomenti da trattare.

ARTICOLO XIV

Le convocazioni delle Assemblee Generali, Ordinarie e Straordinarie, saranno fatte per iscritto indicando chiaramente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, così come l'ordine del giorno. Tra la data di convocazione e quella di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione dovranno passare almeno 15 (quindici) giorni; allo stesso modo si potrà già indicare la data nella quale si svolgerà l'Assemblea in seconda convocazione, salvo che tra l'uno e l'altro appuntamento possa intercorrere almeno un'ora.





ARTICOLO XV

Le assemblee, tanto Ordinarie quanto Straordinarie, saranno da ritenersi valide in prima convocazione qualora siano presenti un terzo degli associati con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti. Le decisioni si prenderanno a maggioranza semplice dei voti dei presenti quando si tratti di Assemblea Ordinaria e per la maggioranza dei due terzi, quando si tratti di Assemblee Straordinarie.

ARTICOLO XVI

È facoltà dell'Assemblea Generale Ordinaria:

- Approvare il lavoro di gestione del Consiglio Direttivo.
- Esaminare e approvare il Bilancio annuale.
- Approvare o rifiutare le proposte del Consiglio Direttivo in ordine all'attività dell'Associazione.
- Stabilire le quote ordinarie o straordinarie.
- Qualunque altra cosa che non sia di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO XVII

È facoltà dell'Assemblea Generale Straordinaria:

- La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
- La modifica dello Statuto.
- Lo scioglimento dell'Associazione.
- L'espulsione di soci su sollecitazione del Consiglio Direttivo.
- La costituzione di Federazioni o Associazioni Temporanee di Scopo o inserimenti in quante (Federazioni e/o ATS) già esistenti.
- La richiesta di dichiarazioni di Pubblica Utilità.

ARTICOLO XVIII

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo direttivo della stessa che deve garantire il compimento dei fini sociali dell'Associazione, dando conto all'Assemblea Generale.

ARTICOLO XIX

Il Consiglio Direttivo sarà costituito da un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere.

ARTICOLO XX

Le persone che faranno parte del Consiglio Direttivo saranno scelte tra i componenti dell'Assemblea Generale che presentino la propria candidatura agli stessi, avranno una durata a tempo indeterminato, potranno essere revocati nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto. Per essere membro del Consiglio Direttivo si deve avere il pieno utilizzo dei diritti civili e non avere alcuna incompatibilità con qualsiasi incarico, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione.



Eventuali incarichi, infatti, potranno essere causa per rinuncia volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, per mancato compimento degli obblighi statutari e, di conseguenza, per decadenza del mandato.

I componenti del Consiglio Direttivo che decidano di abbandonare l'incarico cui erano stati chiamati continueranno comunque nello svolgimento della loro carica fino a che non vengano eletti i rispettivi sostituti.

ARTICOLO XXI

Il Consiglio Direttivo prenderà le proprie decisioni a maggioranza dei membri presenti. Il voto del Presidente, in qualunque caso, dirimerà eventuali situazioni di parità di voti. In qualunque caso, perché lo stesso Consiglio Direttivo sia da ritenersi validamente costituito, sarà necessaria la presenza di tre dei propri membri; il Consiglio Direttivo si riunirà tutte le volte che lo richieda il Presidente e a iniziativa o richiesta della maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO XXII

È facoltà del Consiglio Direttivo:

- Guidare le attività sociali, la gestione economica e amministrativa dell'Associazione, realizzando a tal fine gli opportuni atti e contratti.
- Eseguire gli accordi stabiliti dall'Assemblea Generale.
- Elaborare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale il Bilancio annuale.
- Decidere circa l'ammissione di nuovi soci.
- Nominare persone delegate per alcune determinate attività sull'Associazione.
- Qualunque altra facoltà che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale dei Soci.

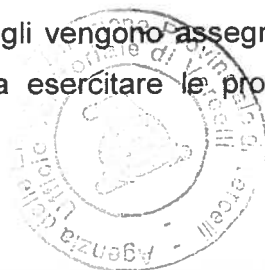
ARTICOLO XXIII

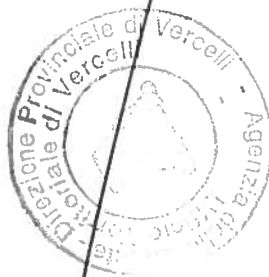
Il Presidente avrà i seguenti incarichi:

- Rappresentare legalmente l'Associazione davanti a tutti gli Organismi Pubblici e Privati;
- convocare, presiedere e organizzare le sessioni in cui svolge l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, dirigendo le operazioni dell'una e dell'altra;
- ordinare pagamenti e autorizzare, attraverso la sua firma, i documenti, gli atti, la corrispondenza;
- adottare qualunque provvedimento urgente che suggerisca il buon andamento dell'Associazione o che risulti necessario dallo sviluppo delle sue attività, dando successivamente le necessarie informazioni al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO XXIV

Il Vicepresidente dell'Associazione dovrà compiere tutte quelle funzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio Direttivo e sostituire il Presidente quando questi non possa esercitare le proprie funzioni statutarie, nel qual caso avrà i suoi stessi poteri.





ARTICOLO XXV

Il Segretario del Consiglio Direttivo avrà le seguenti funzioni:

- Rendere esecutivi gli accordi presi dal Consiglio Direttivo;
- Redigere gli atti dell'Assemblea Generale, rilasciare certificati, curare i libri sociali dell'Associazione e il registro degli associati e custodire la documentazione dell'Associazione;
- Mantenere informati i componenti dell'Associazione su tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo consideri necessarie e, in special modo, sugli accordi di natura sociale;
- Gestire e risolvere tutto ciò che riguarda il buon funzionamento dell'Associazione di cui venga incaricato dal Consiglio Direttivo;
- Preparare le riunioni e le assemblee, in esecuzione alle indicazioni ricevute dal Presidente;
- Farsi carico di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale secondo i criteri e le modalità prestabilite;
- Dirigere le attività dal punto di vista amministrativo.

ARTICOLO XXVI

Il Tesoriere è il responsabile dell'incasso di tutte le entrate economiche dell'Associazione e di amministrarle adeguatamente. Tali fondi dovranno essere depositati presso uno o più conti correnti bancari a nome dell'Associazione. Per disporre di essi sarà requisito indispensabile la firma di una di queste tre cariche all'interno dell'Associazione: il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere.

ARTICOLO XXVII

Il Tesoriere dovrà presentare all'Assemblea Generale una memoria annuale circa lo stato dei conti dell'Associazione, i cui movimenti di entrate, spese e bilancio finale potranno essere supervisionati e approvati da un Revisore dei Conti.

ARTICOLO XXVIII

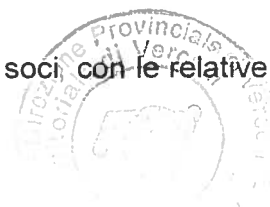
Eventuali vacanze nelle cariche, che si potranno produrre durante il mandato di qualunque dei componenti del Consiglio Direttivo, saranno coperte provvisoriamente tra i detti componenti, fino all'elezione definitiva dell'Assemblea Generale Straordinaria.

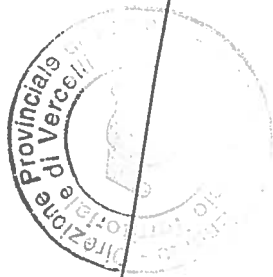
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività connessa all'Associazione.

ARTICOLO XXIX

L'Associazione istituisce i seguenti Libri Sociali:

Libro dei Soci: da utilizzare per annotare, in ordine cronologico di adesione, tutti i soci con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni o recessi;





Ufficio della
1
Ricevuto

Portugal, China.

